



**DELIBERAZIONE N.23** 

# COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO PROVINCIA DI BRESCIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - imposta municipale propria. Approvazione.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente
BALLARDINI CIRILLO	P	
DAMIOLI ALDO	P	
TROLETTI MARCO	P	
COSSETTI STEFANIA	P	
FEDRIGA ELENA	P	
COMINOTTI SIMONE	P	
GELFI CRISTINA	P	
DAMIOLI CATERINA	P	
DAMIOLA VALENTINA		A g.
GELFI FABIO	P	
BELLESI DANIELE	P	
Totale	10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott.Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott.**Cirillo **Ballardini**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - imposta municipale propria. Approvazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE illustra l'argomento all'ordine del giorno.

VISTO l'art.1, comma 738, della L0egge 27.12.2019, nr.160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 160/19;

VISTO l'art.1, comma 777, della citata Legge 160/19 il quale testualmente recita:

- «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, nr.446, i comuni possono con proprio regolamento:
- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;

CONSIDERATO che l'art.52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art.52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art.1, comma 779, della Legge 160/19 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

DATO ATTO che per effetto della Legge 17.07.2020, nr.77, di conversione con modifiche del D.L 19.05.2020, nr.34 (c.d. decreto Rilancio) il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è fissato al 30 settembre 2020;

VISTO altresì l'art.138, D.L. 19.05.2020, nr.34 che dispone l'abrogazione dell'art.1, c. 779, Legge 160/19, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATO l'art.1, comma 767, della Legge 160/19 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000, nr.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.267/00;

RAVVISATA la necessità di adottare un nuovo regolamento che disciplini l'applicazione dell'Imposta municipale unica sulla base di quando disposto dall'art.1, commi da 738 a 782 della Legge 160/19 (legge di bilancio 2020);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile IUC in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. nr.267/2000;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario Comunale e gli interventi del Consigliere Fabio Gelfi e del Sindaco;

UDITI gli interventi che trovasi integralmente riportati nel verbale unico della seduta, nr.26;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge da nr.10 Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- 1. Di approvare il «Regolamento per l'applicazione della nuova IMU Imposta Municipale Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di nr.33 articoli
- 2. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
- 3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27.12.2019, nr.160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

- 5. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile;
- 6. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 7. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

#### IL PRESIDENTE Dott.Cirillo Ballardini

IL CONSIGLIERE Sig.Aldo Damioli IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.Paolo Scelli

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 9 ottobre 2020, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 9.10.2020 Il Segretario Comunale Dott.Paolo Scelli

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale Dott.Paolo Scelli

\_\_\_\_\_.

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle sue forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 9 ottobre 2020.

Il Segretario Comunale Dott.Paolo Scelli